

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Provincia di Treviso



REGOLAMENTO

Approvato con Delibera di
Consiglio Comunale
n° _____ del _____

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Settore 3° - Governo e Gestione del Territorio
Dicembre 2016

REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

ART. 1 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. Ai sensi dell'art. 45 nonies, comma 1, della L.R.V. n°11/2004, al fine di garantire un'adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. n°42/2004, nonché di fornire un supporto qualificato per l'esercizio delle competenze delegate al Comune in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n°42/2004 e per la valutazione in merito alla qualità architettonica ed ambientale degli interventi riguardanti immobili tutelati, è istituita la Commissione locale per il paesaggio.
2. La Commissione locale per il paesaggio costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di qualità architettonica. La Commissione esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono, tenuto conto anche delle indicazioni e prescrizioni per la progettazione degli interventi urbanistici, infrastrutturali, impiantistici, edilizi ed ambientali di attuazione del PI contenute nel Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA).
3. La Commissione esprime pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori ai sensi dell'art. 146, comma 7 e dell'art. 147 del D.Lgs n°42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché ai sensi del DPR 9.7.2010 n°139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42 e successive modificazioni".
Esprime altresì i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 167 D.Lgs n°42/2004 e agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.181 del D.Lgs n°42/2004.
4. La Commissione può esprimere inoltre parere consultivo nelle seguenti ipotesi:
 - 4.1. aree o immobili di interesse storico-artistico ed ambientale tutelati dal PI, nelle zone "A" e nei PUA, qualora il Responsabile del procedimento, sentito il Dirigente, ritenga opportuno sottoporre la proposta di intervento alla Commissione;
 - 4.2. per i progetti definitivi delle opere pubbliche, ivi compresi gli interventi sul verde pubblico, redatti ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006 n°163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e sue successive modificazioni ed integrazioni, qualora ciò venga espressamente richiesto dagli organi dell'Amministrazione Comunale. In tal caso il progetto dovrà essere corredato da dichiarazione di accertamento della conformità urbanistica ed edilizia nonché alle Leggi, norme e regolamenti vigenti; la Commissione si esprime in ordine agli aspetti formali, compositivi, architettonici delle opere ed al loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale;
 - 4.3. definizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n°42/2004.
Tale competenza trova la sua motivazione nella convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, così come recepita nel D.Lgs n°42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", laddove al concetto di paesaggio viene data un'interpretazione estensiva che coinvolge tutte le risultanze dell'intersezione tra le attività umane ed i contesti naturali, e si offre agli enti locali la possibilità di concorrere alla definizione di nuovi valori paesaggistici.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione è composta di n. 4 (quattro) membri, individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito avviso pubblico.
2. L'avviso viene pubblicato sul sito WEB del Comune ed all'Albo Pretorio comunale, dello stesso viene infine data comunicazione (in versione integrale) agli Ordini e Collegi Professionali competenti della Provincia.
3. I membri sono nominati dal Sindaco, sulla base di una istruttoria tecnica predisposta dall'Ufficio, individuando nominativi con competenze e professionalità armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata interdisciplinarietà all'interno della Commissione assicurando anche la pari opportunità fra i sessi.
4. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui saranno indicati: il possesso del diploma di laurea magistrale, le esperienze professionali, almeno quinquennali, maturate nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
5. Possono essere nominati componenti della commissione:
 - a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomico-forestali, geologiche e analoghe;
 - b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
 - c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui alla lett. b), o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio;
6. I membri della Commissione non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge.
7. Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità, e le norme deontologiche proprie di ciascun ordine professionale, non possono essere nominati a far parte della commissione:
 - coloro che fanno parte di organi elettivi dell'Amministrazione comunale (consiglio e Giunta) e loro parenti ed affini fino al 4° grado;
 - i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere parere specifico ed autonomo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione;
 - parenti di primo, secondo, terzo e quarto grado, affine, adottante o adottato, di altro componente la commissione stessa.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. La convocazione della Commissione è disposta dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio competente, con avviso ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione.
2. Per la validità delle sedute della commissione, devono intervenire il presidente e almeno due degli altri tre componenti. Qualora il presidente sia impossibilitato a partecipare alla commissione, assume la presidenza uno degli altri tre componenti a ciò delegato dal presidente assente.
3. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza dei presenti il proprio presidente.
4. Le riunioni non sono pubbliche; la Commissione, tuttavia, può ammettere, qualora ne ravvisi la opportunità, l'audizione dei professionisti autori dei progetti o dei privati firmatari delle domande di permesso di costruire sia a seguito di apposita istanza dei medesimi che su richiesta della Commissione stessa.

5. La Commissione si esprime sui progetti, esaminati secondo l'ordine di ricevimento. Essa può effettuare sopralluoghi se risulta utile per un più approfondito esame dell'intervento ed al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il parere.
6. I Commissari che siano direttamente interessati alla realizzazione di un'opera non possono presenziare all'esame e alla votazione su di essa.
7. I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o dal suo delegato.
8. Partecipa alle sedute il Dirigente od il Responsabile del Servizio competente, senza diritto di voto. Il Dirigente od il Responsabile del Servizio possono designare un funzionario od un istruttore a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, con funzioni di segretario verbalizzante, oltre che svolgere la funzione di mettere a disposizione della commissione le pratiche da sottoporre a parere, complete di istruttoria esaustiva, nonché di acquisire le eventuali integrazioni richieste dalla commissione.
9. Quando la Commissione è chiamata a trattare argomenti nei quali si trova direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve segnalare l'incompatibilità, astenendosi altresì dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale obbligo di astensione deve essere presa nota nel verbale.
10. Vi è interesse all'argomento: quando il componente della Commissione partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
11. I processi verbali delle adunanze sono scritti su apposito registro del Segretario della Commissione e devono contenere la motivazione del parere espresso e possono essere espresse valutazioni e/o dichiarazioni di voto dei singoli commissari
12. In caso di non unanimità devono anche essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto.
13. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente, o dal suo delegato, e dal Segretario della Commissione.

ART. 4 - DURATA E COMPENSI

1. I membri della Commissione durano in carica per la durata del mandato elettorale e comunque non più di cinque anni, e sono rieleggibili una sola volta.
2. Alla scadenza del termine la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.
3. I componenti decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con atto del Sindaco che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.
4. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere requisiti analoghi a quanto richiesto al precedente e rimanere in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 3, del D.Lgs 42/2004, si precisa che la partecipazione alla commissione è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.